

Procedimento Unitario R.G.N. 38-1/2024



Scutende u. 21/24  
Lig. Giud. u. 13/24  
F. u. u. 1354/24  
Rep. 31/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| dott.ssa Laura Scarlatelli | Presidente   |
| dott.ssa Claudia Carissimi | Giudice rel. |
| dott.ssa Emanuela Luciani  | Giudice      |

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della MOLINARO GAETANO E LUIGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. e C.F. 00082960709), con sede legale in Campobasso (CB), Via Tiberio n. 82/A;

rilevato che con ricorso, ed annessa documentazione, depositato l'8.10.2024, PENELOPE SPV S.R.L. ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale, nei confronti della MOLINARO GAETANO E LUIGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. e C.F. 00082960709), con sede legale in Campobasso (CB), Via Tiberio n. 82/A;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede in Campobasso (cfr. visure camerale in atti);

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;

rilevato che la qualità di imprenditore commerciale di detta debitrice deve essere necessariamente affermata trattandosi di soggetto esercente attività di commercio, vendita e locazione anche finanziaria di autoveicoli, manutenzione, riparazione e soccorso stradale, oltre alle ulteriori attività di cui alla visura camerale in atti, alla quale si rimanda;



rilevato, nel merito, che la ricorrente ha allegato la sussistenza del proprio credito verso la società resistente per l'importo di circa euro 303.106,07, oltre interessi, portati dal saldo negativo di conto corrente n. 09374/1000/309 acceso presso l'ex Banco di Napoli spa;

evidenziato che il debitore, posto nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed articolando le proprie difese come di seguito meglio specificato;

sintetizzate le difese delle parti nei seguenti termini:

- la ricorrente Penelope SPV SRL vanta una pretesa creditoria di importo superiore agli euro 300.000,00, sostenendo di essere divenuta cessionaria del credito in ragione della seguente sequenza: la resistente ha stipulato nel 1981 un contratto di conto corrente con Banco di Napoli spa, poi incorporata da San Paolo IMI spa (divenendo Sanpaolo Banco di Napoli spa); quest'ultima è stata incorporata da Banca Intesa spa (nuova denominazione Banco Di Napoli spa); quest'ultima è stata incorporata a sua volta da Intesa San Paolo spa, dante causa della ricorrente, che ha acquistato il credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione; nel merito, ha evidenziato lo stato di decozione ed insolvenza della resistente, avuto riguardo alla procedura esecutiva RGE n. 8/2021, celebrata presso il Tribunale di Campobasso, nonché all'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese in data 31.10.2023; ha altresì evidenziato: la carenza di interesse ad agire del Trust, costituitosi senza specificare la sua posizione processuale, non essendo stato peraltro evocato in giudizio; la propria legittimazione ad agire, peraltro mai contestata in sede esecutiva, ove la medesima ricorrente ha spiegato atto di intervento, sulla scorta della pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione dei crediti ceduti, specificamente individuati anche mediante apposito *link*, nonché dell'attestazione, compiuta dalla cedente Intesa Sanpaolo, relativa all'inclusione del credito per il quale si procede nell'operazione di cessione; il mero errore materiale nell'individuazione del contratto di conto corrente (n. 27/04070, rinumerato in 09374/1000/309), tra l'altro depositato in atti; l'inconferenza delle avverse deduzioni in ordine al valore degli immobili al fine della mancata prova dello stato di insolvenza, per essere gli immobili in questione intestati a Molinaro Alessandro, non anche alla società resistente e, comunque, valutati sulla scorta di una mera perizia di parte; la totale assenza di attivo, a fronte della messa in liquidazione a far data dal 2016, e la totale assenza di attività di



liquidazione; l'inconferenza del richiamo alla disciplina del trust e, comunque, l'inopponibilità del trust rispetto alle pretese creditorie, a fronte anche della declaratoria di inefficacia, disposta con sentenza n. 273/2020 del Tribunale di Campobasso; la temerarietà delle avverse difese, al più che il trust, proprio in ragione della prospettazione avversaria, dovrebbe costituire una garanzia aggiuntiva ai creditori, non anche sottrarre loro la garanzia patrimoniale del credito;

- per la parte resistente si sono costituiti Molinaro Gaetano e Luigi srl e Molinaro Alessandro, nella qualità di Trustee del "Trust Molinaro Gaetano e Luigi srl", chiedendo il rigetto dell'avversa domanda nonché la condanna della ricorrente per lite temeraria, evidenziando: l'avvenuto trasferimento della proprietà di una serie di immobili a Molinaro Alessandro, nella predetta qualità, per tutelare il patrimonio immobiliare e porlo a garanzia dei creditori; la carenza di legittimazione attiva del ricorrente in ragione della mancanza di prova della titolarità del credito azionato, posto che l'estratto della Gazzetta Ufficiale, nell'avviso di cessione, indicherebbe i crediti derivanti da finanziamento, non anche da conto corrente; la necessità del deposito del contratto di cessione e l'insufficienza della dichiarazione unilaterale della cedente, in assenza della qualifica del soggetto sottoscrittore della predetta dichiarazione; di aver sottoscritto con il Banco di Napoli il contratto di conto corrente n. 27/04070, non anche il contratto n. 37/014070 indicato dalla parte ricorrente; l'insussistenza dello stato di insolvenza e la sussistenza di ingenti garanzie patrimoniali del credito nonostante l'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese; la temerarietà dell'avversa domanda.

\*\*\*

In via preliminare occorre evidenziare l'inammissibilità per carenza di interesse della costituzione in giudizio da parte di Molinaro Alessandro, nella qualità di Trustee del "Trust Molinaro Gaetano e Luigi srl": ed invero, quest'ultimo non è stato evocato in giudizio, essendo il procedimento in epigrafe volto all'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale di altro soggetto, quale Molinaro Gaetano e Luigi srl – sebbene si tratti di soggetti a tutta evidenza collegati - ; d'altro canto, se è vero, come sostiene la stessa parte resistente, che detto trust è stato costituito al fine della maggiore e migliore tutela delle pretese creditorie – in disparte la contestazione della titolarità del credito - , non si vede la ragione per la quale il Trust dovrebbe opporsi alla domanda



principale, essendo stato costituito proprio per la soddisfazione degli interessi dei creditori.

### **1. Sulla legittimazione ad agire di PENELOPE SPV SRL e sulla titolarità del credito**

La parte resistente censura l'inclusione del credito per il quale si procede nella cessione dei crediti per cartolarizzazione da Intesa San Paolo spa alla ricorrente Penelope spv srl: si duole, pertanto, della mancanza di prova della titolarità del credito, avuto riguardo anche al mancato deposito del contratto di cessione.

La doglianza è infondata e deve essere respinta.

Sono in atti: - l'atto di fusione per incorporazione del 28.12.2006 di SANPAOLO IMI SPA in BANCA INTESA SPA, con assunzione di nuova denominazione in SANPAOLO BANCO DI NAPOLI SPA; - l'atto di fusione per incorporazione del 10.10.2018 di BANCO DI NAPOLI SPA in INTESA SAN PAOLO SPA; - l'estratto di Gazzetta Ufficiale del 5.5.2018, nel quale si evince la cessione a PENEPOLE SPV SRL di un pacchetto di crediti dalle banche appartenenti al GRUPPO INTESA SAN PAOLO; - la dichiarazione di inclusione nella predetta cessione, reda dalla cedente INTESA SAN PAOLO, del credito azionato nei confronti di MOLINARO GAETANO E LUIGI SRL; - l'elenco dei crediti ceduti di cui alla predetta cartolarizzazione; - il contratto di conto corrente n. 27/04070 intestato alla DITTA MOLINARO GAETANO E LUIGI SNC; - l'estratto di conto corrente.

PENELOPE sostiene di aver acquistato, dalle società del Gruppo INTESA SAN PAOLO, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, sulla scorta di contratto di cessione di crediti del 20.4.2018, un pacchetto di crediti in sofferenza, tra i quali sarebbe incluso anche quello nei confronti di MOLINARO GAETANO E LUIGI SRL. Si riporta, di seguito, l'insegnamento della Suprema Corte: *“Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di*



*tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione). Diverso è, però, il caso in cui (...) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58*



*T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità." (Cass. 17944/23).*

Si osserva che la parte resistente non afferma mai espressamente l'inesistenza del contratto di cessione e non formula alcuna contestazione specifica in ordine all'esistenza del contratto, limitandosi ad evidenziarne la mancata produzione in atti e a sottolineare l'errata indicazione del numero di conto corrente posto a fondamento dell'avversa pretesa. La doglianza può, in ogni caso – e nonostante la formulazione affatto generica –, essere interpretata nel senso di censura sull'esistenza del contratto – che si rivela, comunque, infondata.

Ed invero, sulla scorta della documentazione in atti sopra richiamata, non può revocarsi in dubbio l'esistenza della cessione né l'inclusione del credito per il quale si procede, ed invero:

- dall'estratto della Gazzetta Ufficiale, si legge che Penelope spv srl ha

acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i "Crediti").

;

- è ovvio che l'apertura di credito – sebbene non espressamente indicato – sia regolata in conto corrente, come quello intestato alla parte resistente;



- dall'esame del fascicolo telematico della procedura esecutiva RGE 8/2021 - acquisito a verbale di udienza del 16.10.2024 - , celebrata presso l'intestato Tribunale, si evince che l'odierna ricorrente ha spiegato atto di intervento nei confronti di Molinaro Luigi Antonio, quale fideiussore della Molinaro Gaetano e Luigi srl, sulla scorta del medesimo credito posto a fondamento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale; detto atto di intervento si fonda, dunque, sulla medesima documentazione in questa sede depositata (cessione del credito per cartolarizzazione, estratto di Gazzetta Ufficiale, contratto di conto corrente), nella quale emerge anche la certificazione notarile che attesta l'inclusione del credito derivante dal medesimo contratto di conto corrente (27/04070 e successive numerazioni) nell'elenco dei crediti ceduti;
- la predetta certificazione notarile, allora, si rivela di portata dirimente rispetto alla contestazione spiegata dalla resistente sulla bontà ed efficacia probatoria della dichiarazione unilaterale proveniente dalla cedente Intesa San Paolo di analogo tenore;
- d'altro canto, non si comprende la ragione per la quale - ove il credito fosse stato effettivamente inesistente, ovvero fondato su un contratto diverso da quello azionato - la parte resistente (società ovvero anche solo socio e fideiussore), non abbia mai spiegato opposizione esecutiva avverso l'intervento di Penelope spv srl proprio per contestare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito sul quale oggi, invece, concentra le proprie difese.

Richiamato l'insegnamento della Suprema Corte di cui sopra, è opportuno richiamare di seguito anche il costante orientamento dell'intestato Tribunale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui *“Quanto alla titolarità del credito in capo alla parte convenuta, si osserva, da un lato, che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità nonché dell'intestato Tribunale), senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29.12.2017, n. 31188); dall'altro, che, a mente del medesimo articolo citato, nei confronti dei debitori ceduti, gli adempimenti*



*pubblicitari previsti dal comma 2 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel Registro delle Imprese) producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. e, quindi, sostituiscono la formalità della notifica al debitore prevista per le cessioni ordinarie dal codice civile; in disparte la circostanza che, secondo consolidato orientamento interpretativo, anche per le cessioni ordinarie la notifica non condiziona l'effetto traslativo del credito che avviene all'atto della conclusione del contratto bilaterale e consensuale tra il cedente ed il cessionario. Ed ancora, la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. II, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. III, 2/06/ 1995, n. 6201). Il principio è stato confermato anche da successive pronunce (cfr. Cass. n. 17110/2019) e non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento. Anche l'ordinanza n. 5617/2020 la Suprema Corte ha affermato che la disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB, secondo cui "Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile", interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2. Si limita cioè a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto. Conseguentemente, evidenzia che dalla lettura dell'art. 58 comma 2 TUB, secondo cui la "banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", è agevole constatare che "la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa", pertanto "colui, che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di*



*causa nell'operazione di cessione in blocco". Dopo tali premesse, la Corte di legittimità, nella medesima pronuncia, specifica che "Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)". Ciò posto, il Supremo Collegio, benché affermi che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione non attenga al perfezionamento della fattispecie costitutiva e traslativa e che colui che si afferma essere il cessionario ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, chiarisce che, "al di là di questo ordine di rilievi", la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a dimostrare, secondo "il prudente apprezzamento del giudice", la legittimazione attiva del cessionario qualora essa indichi con certezza i crediti inclusi o esclusi dalla cessione. Ed ancora, sulla scorta della migliore e più recente giurisprudenza di merito, "nell'ottica della valorizzazione di tutti gli elementi di prova della avvenuta cessione del credito e titolarità dello stesso, Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 16/04/2021), n. 10200 ha ritenuto che la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti ai fini sopra evidenziati non essendovi ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla cessione ed alla sua notizia, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Nel caso di specie, deve osservarsi come l'opposta-cessionaria abbia prodotto in giudizio sia il titolo contrattuale da cui trae origine il credito ceduto sia le*



*relative scritture contabili, il cui possesso (tenuto conto dei dati personali contenuti) non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione" (Tribunale di Napoli n. 7487 del 26/07/2022)." (ex multis, Tribunale Campobasso, sentenza n. 76/2024).*

Ebbene, sulla scorta dell'estratto di Gazzetta Ufficiale sopra riportato, come supportato dall'ulteriore documentazione sopra passata in rassegna (contratto di conto corrente, estratto conto, dichiarazione unilaterale della cedente, certificato notarile), non v'è motivo di ritenere che il credito per il quale si procede non sia incluso nella predetta operazione, al più che l'elenco dei crediti ceduti è indicato come liberamente consultabile mediante accesso al sito [www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com) e il singolo credito è individuato, nell'elenco dei crediti ceduti in atti, tramite NDG della Società (NDG 7784818054000) e del rapporto n. 950100000114 (il conto corrente) a pagina 631, riga 29 dall'alto e del n. 951100000129 (per il conto delle spese) a pag. 852, riga 11 dall'alto.

Esaminata la documentazione sopra richiamata e qui riportata nei punti salienti, allora, si evince chiaramente che la ricorrente abbia dato prova della titolarità del credito e che il credito azionato sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione sopra descritta – essendo il credito in questione sorto nel periodo indicato nell'estratto della GU, a tutta evidenza rimasto impagato e classificato a sofferenza - .

## **2. Sullo stato di insolvenza**

Ritiene il Collegio che l'inadempimento delle suddette obbligazioni, unito ai risultati dell'istruttoria officiosa su descritti, manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione, dunque, di insolvenza, sulla scorta di quanto segue:

- la società è stata posta in liquidazione con atto del 2015 (iscritto nel 2016) e non risulta siano stati mai predisposti né depositati bilanci di liquidazione, di tal che è agevole ritenere che alcuna attività di liquidazione sia stata compiuta;
- l'ultimo bilancio risale al 2014;
- presso il Tribunale di Campobasso si è svolta la procedura esecutiva immobiliare RGE 8/2021, con piano di riparto finale approvato in data 8.10.2024 (e verosimilmente in corso di esecuzione ovvero di imminente esecuzione), in danno di Alessandro Molinaro e Luigi Antonio Molinaro, entrambi soci della parte resistente e quest'ultimo liquidatore;



- nella predetta procedura esecutiva risulta spiegata una pluralità di interventi, sulla scorta di crediti vantati nei confronti della Molinaro Gaetano e Luigi srl (già Molinaro Gaetano e Luigi snc) ed in quella sede azionati nei confronti dei garanti ovvero fideiussori (si vedano, ad esempio: la sentenza n. 567/2022 emessa dal Tribunale di Campobasso il 27.9.2022, che ha condannato l'odierna resistente al pagamento di euro 197.602,02 oltre interessi e spese legali nei confronti del creditore intervenuto Banca Sella; la sentenza n. 766/2022 emessa dal Tribunale di Campobasso il 21.12.2022, che ha condannato l'odierna resistente al pagamento di euro 135.154,06 oltre interessi e spese legali nei confronti del creditore intervenuto Fino1 Securitisation srl e, per essa, DoBank spa; la sentenza n. 567/2022 emessa dal Tribunale di Campobasso il 27.9.2022, che ha condannato l'odierna resistente al pagamento di euro 197.602,02 oltre interessi e spese legali nei confronti del creditore intervenuto; la sentenza n. 643/2021 emessa dal Tribunale di Campobasso il 23.9.2021, che ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierna resistente, confermando il decreto ingiuntivo n. 212/2017 dell'importo di euro 101.557,42, originariamente emesso nei confronti del creditore intervenuto Unicredit spa e, per essa, DoBank spa);
- la società resistente è stata cancellata d'ufficio dal registro delle imprese in data 31.10.2023;
- dall'istruttoria condotta *ex officio* è altresì emersa la presenza di una pluralità di debiti nei confronti dell'INPS (per euro 76.005,00) per contributi non versati e sanzioni;
- la stessa parte resistente ha allegato documentazione dalla quale si evince l'esistenza di un'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo complessivo di euro 786.549,11;
- con scrittura privata del 10.11.2014, la parte resistente (insieme ad altri soggetti verosimilmente riconducibili al medesimo nucleo familiare) ha istituito il Trust liquidatorio e di garanzia denominato "TRUST MOLINATO GAETANO E LUIGI SRL", costituente atto di segregazione patrimoniale "*con l'intenzione di garantire a quest'ultimo (id est: al ceto creditorio), una concreta possibilità a soddisfare i debiti contratti dalle sopracitate società*", con il quale "*intende segregare in trust somme di denaro, titoli e valori mobiliari in genere, beni immobili, quote sociali, azioni e più in generale qualunque entità suscettibile di valutazione economica, occorrenti per il raggiungimento delle predette finalità*": se è vero che la finalità dichiarata del



predetto trust sia quella di soddisfare le pretese creditorie, ed anzi garantirne la soddisfazione, è anche vero che, dalla documentazione agli atti, non sembra che le intenzioni programmatiche abbiano trovato concreta attuazione: come già detto, non risulta agli atti alcuna attività di liquidazione in capo alla resistente di tal che, ove detta attività fosse stata effettivamente compiuta dal trust, allora la procedura esecutiva non avrebbe avuto motivo di esistere, posto che i creditori ivi intervenuti avrebbero trovato soddisfazione in via stragiudiziale, senza ulteriore aggravio di spese di lite e spese vive;

- alla predetta costituzione del trust ha fatto seguito atto di trasferimento con il quale la società resistente ha trasferito la proprietà di un ingente compendio immobiliare ad Alessandro Molinaro (socio, già componente del consiglio di amministrazione) nella qualità di *trustee*, dunque di amministratore di detti beni – e, comunque, formalmente proprietario esclusivo: dato oggettivo è che detti beni sono fuoriusciti dal patrimonio della società resistente, rispetto alla quale costituivano la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni ex art. 2740 c.c., per costituire un altro e distinto patrimonio, facente capo ad altro soggetto collegato alla compagine sociale;

ritenuto che:

- con riferimento a società non in liquidazione, *“In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/10/2019)”* (Cass. Civ. 7087/2022, richiamata anche dalla più recente Cass. Civ. ord. 6/2023);
- con riferimento a società in liquidazione, come nel caso che occupa, *“Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza espressa da questa Corte quello secondo cui, allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori*



*previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25167 del 07/12/2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020; Cass., Sez.1, n. 13644/2013) (Cass. 32280/2022);*

- in caso di società in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di crisi o insolvenza di cui all'art. 2 CCII, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali; ciò perché, si è detto, non è più richiesto che la medesima disponga, al contrario della società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, n. 19414/2017);
- il suddetto stato di insolvenza comunque sussista ed emerga dalle seguenti plurime circostanze: - non si dispone di una situazione patrimoniale, economico e finanziaria aggiornata; - l'ultimo bilancio depositato risale al 2014; - proprio in ragione della vetustà di tale documentazione, la stessa non consente supportare adeguatamente la valutazione comparativa dell'idoneità delle attività a ricoprire le passività; - la società resistente è in liquidazione a far data dal 2016, ma non v'è traccia delle attività di liquidazione *medio tempore* poste in essere; - anche a voler esaminare l'ultimo bilancio disponibile (2014), emerge una significativa contrazione delle immobilizzazioni materiali rispetto all'anno precedente (da 3.358.039 a 293.515) e si evince come i crediti di euro 1.381.671 non siano sufficienti a coprire i debiti pari ad euro 5.345.849;

né potrebbe giungersi a conclusioni diverse, avuto riguardo alle osservazioni di parte resistente, la quale ha evidenziato la presenza di immobili di ingente valore con i quali poter pagare i debiti: ebbene, detta prospettazione non può essere condivisa, in ragione della circostanza per cui la perizia di parte non è giurata, è estremamente sintetica, difetta della ricostruzione della provenienza degli immobili (attraverso certificati ipocatastali ovvero relazione notarile sostitutiva), mancano le fotografie rappresentative dello stato dei luoghi, non sono esplicitati ed approfonditi i criteri utilizzati per la stima e, soprattutto, i beni in questione risultano nella titolarità del socio Alessandro Molinaro, non anche della società della cui liquidazione giudiziale si discorre – sul punto occorre precisare che, sulla scorta



della sentenza n. 273/2020 emessa il 16.6.2020 dal Tribunale di Campobasso, è stata dichiarata l'inefficacia degli atti istitutivi del trust e dei successivi atti di conferimento dei beni in trust, nei confronti delle parti attrici in revocatoria: ciò significa che detti atti, sebbene inefficaci ed inopponibili ai creditori che ne hanno chiesto la revoca, rimangono pur sempre validi; conseguenza immediata e diretta è che, sebbene sia ovvio che possono essere oggetto di azione esecutiva da parte dei predetti creditori, è pur vero che degli atti revocati permane l'effetto traslativo in favore di Molinaro Alessandro: in altri termini, non possono essere considerati quale consistenza patrimoniale della società resistente ai fini della prova dell'insussistenza dello stato di insolvenza - ;

ritenuto di non dover provvedere sulle reciproche domante di lite temeraria, avuto riguardo alla materia del contendere e al normale esercizio del diritto di difesa; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visto l'albo ex art.356 CCI;

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

#### **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della MOLINARO GAETANO E LUIGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. e C.F. 00082960709), con sede legale in Campobasso (CB), Via Tiberio n. 82/A;

#### **NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Claudia Carissimi

#### **NOMINA**

Curatore il dott. Luca Damiano, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI;



## **AUTORIZZA**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

## **ORDINA**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

## **STABILISCE**

il giorno **19 febbraio 2025 ore 11.30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

## **ASSEGNA**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

## **AVVISA**



i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

**SEGNALA**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**DISPONE**

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**DISPONE**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Campobasso, 25 ottobre 2024

Il Giudice estensore

dott.ssa Claudia Carissimi

Il Presidente

Dott.ssa Laura Scarlatelli

Depositato in Cancelleria

Campobasso, 28/10/24

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria Antonia Panichella

